Proposte concrete erano state presentate dall'Jacini nella relazione sull'inchiesta agraria (1), ma fu solo nel discorso della Corona del 16 novembre 1887 che Crispi fece annunziare la presentazione di un disegno di legge diretto a «tutelare la spontaneità dell'emigrazione e, fin dove era possibile, le sorti degli emigranti», presentazione avvenuta il 15 dicembre dello stesso anno (2). Fu così che nacque la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, con cui si provvide a sottrarre i bisognosi alla trista ingordigia di esosi speculatori, col regolare, senza impedirla, l'emigrazione, deviandola dai paesi dove sarebbe riuscita momentaneamente disastrosa, e tutelando l'emigrante dalla partenza dalla patria all'arrivo nella colonia (3). Ma la legge fu ben lontana da quello che sarebbe stato necessario, perchè non solo si limitò a disciplinare le agenzie di emigrazione, ma essa fu ispirata a troppi timori e diffidenze verso l'emigrazione per sè stessa, e nella sua attuazione si tentò non di impedire, ma di ostacolare e inceppare l'emigrazione, specialmente dei lavoranti agricoli mettendo impegno ed amor proprio a mostrare che le cifre relative andavano diminuendo (4).

* * *

Il movimento di emigrazione di cui abbiamo parlato, per la parte diretta in Europa, partiva quasi totalmente dalle provincie venete, piemontesi e lombarde. Quello diretto ai paesi transoceanici, salvo

---

ciamo, con grave detrimento nostro, la polizia nei rapporti forestieri, a solo beneficio di quei governi, i quali, dopo aver attirato nei loro paesi le frotte dei nostri lavoranti, ci pregano di volerci gentilmente incaricare di riprenderci tutti quelli che non hanno resistito alla prova e non reggono alla concorrenza dei compagni. Questo sistema di selezione a rovescio, di selezione dei peggiori, non mi pare davvero il sommo dell'arte di stato». Cfr. SONNINO, *Discorsi*, I, pag. 124.

(1) Secondo l'Jacini spettava allo Stato: di sorvegliare gli accaparratori di emigranti; di verificare quali garanzie essi offrissero per desumerne la certezza che agli emigranti si aprisse la prospettiva di un buon avvenire; d'accertarsi che non si trattasse dell'esercizio di uu indegno commercio di carne umana, di una tratta di bianchi; di guidare e proteggere i primi passi degli emigranti sul suolo straniero, per mezzo di apposite agenzie, finchè fossero ancora cittadini italiani; di sviare, col consiglio, l'emigrazione dai luoghi malsani, per rivolgersi verso i luoghi migliori, come, per esempio, la Repubblica Argentina, dove già vivevano 80.000 italiani, e si vedevano spuntare, sulle rive del Plata, gli embrioni di una nuova Italia, di una patria nuova, in ottime relazioni di scambi commerciali con la madre patria antica. Cfr. *Inchiesta*, pag. 245.

(2) Cf. *Atti Parl., Cam. Dep.*, Sessione 1887-89, disegno n. 85.

(3) Cfr. *Programmi*, III, pag. 36.

(4) Cfr. SONNINO, *Discorsi*, I, pag. 527.